



MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1

Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

CONTRATTO PER LA FORNITURA, IN NOLEGGIO, CON EVENTUALE OPZIONE DI RISCATTO, DI N. 1000 PC PORTATILI E SERVIZI CONNESSI PER L'INFORMATICA OCCORRENTI ALLA SEDE CENTRALE E AGLI UFFICI TERRITORIALI - CENTRI PER L'IMPIEGO DELL'ASPAL - PIANO DI POTENZIAMENTO CPI INTERVENTO 3.5.

CUP D79J21016110007 **CTIG** 90015813A2

L'anno 2022, li 06 del mese di maggio

Premesso che

Con determinazione a contrarre n°3560/ASPAL del 07/12/2021 è stata indetta una procedura negoziata senza bando, ex art. 48.3 e 53 l. 108/2021 per il noleggio, con eventuale opzione di riscatto, di n. 1000 personal computer portatili per un periodo di 36 mesi comprese licenze software- assistenza tecnica - manutenzione.

Con determinazione n° 464/ASPAL del 02/03/2022 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice ed è stata approvata la proposta di aggiudicazione della RDO 5959 per la fornitura in oggetto per un importo complessivo pari ad Euro 745.610,47 IVA esclusa, a favore della Ditta Infordata Spa, con sede in Latina Piazza Paolo VI n.1, P.Iva 00929440592.

Con determinazione n°881/ASPAL del 13/04/2022 è stata autorizzata l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, nelle more del rilascio del certificato antimafia.

Ai sensi dell'art.5 del Regolamento per l'organizzazione, l'affidamento e

	l'esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture e lavori, approvato	
	con Determinazione della Direttrice Generale n. 3798 del 29/12/2021, in vigore	
	dal 20/01/2022, la stipula dei contratti è di competenza del Direttore del	
	Servizio sicurezza sul lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e	
	immobili;	
	Con Determinazioni n. 44 del 12/01/2022 è stato conferito al Dott. Ing. Valerio	
	Carzedda l'incarico di Direttore del Servizio sicurezza sul lavoro, forniture	
	e manutenzioni dei beni mobili e immobili;	
	RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2021, n.	
	3/4, recante come oggetto 'Revisione Piano attuativo regionale di potenzia-	
	mento dei Centri per l'impiego (CPI) dell'Agenzia sarda per le politiche	
	attive del lavoro (ASPAL). Adeguamento indirizzi operativi di cui al Decreto	
	del Segretario del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 31/0000123	
	del 4 settembre 2020 e deliberazione della Giunta regionale n. 58/1 del 20	
	novembre 2020', e la nota prot. n. 46548/2021 del 25 maggio 2021 recante come	
	oggetto 'Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle	
	politiche attive del lavoro. Piano regionale Sardegna prot. n. 5545 del 2	
	febbraio 2021 - richiesta integrazioni nota vs. prot.n. 4387 del 30 aprile	
	2021'. La stessa è stata recepita e approvata nella verifica di coerenza dei	
	Piani regionali di potenziamento con il Piano Nazionale Straordinario di	
	potenziamento dei centri per l'impiego con nota del Ministero del Lavoro e	
	Politiche Sociali nr. 31.0006948 del 22 luglio 2021 recante in oggetto 'Piano	
	regionale Sardegna';	
	VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione	

	del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 che alla	
	Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei	
	Centri per l'impiego" ricomprende tra gli interventi già avviati quelli a	
	valere sulle risorse nazionali (art. 12, co. 3-bis, DL 4/2019 e art. 1, co.	
	258, l. 145/2018);	
	RICHIAMATA inoltre la Circolare MEF/RGS n. 21 del 14 OTTOBRE 2021, Piano	
	Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Istruzioni Tecniche interventi PNRR	
	trasmessa con nota del Ministero del Lavoro prot. n. U00009760 del 25.10.2021	
	ai fini della RENDICONTAZIONE SPESE INFRASTRUTTURALI CPI;	
	QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE TRA:	
	il Dott. Ing. Valerio Carzedda, nato a Ozieri il 01/08/1968, nella sua qualità	
	di Direttore del Servizio Sicurezza, Forniture e Manutenzioni dei beni mobili	
	ed immobili dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, con sede	
	legale in Cagliari alla Via Is Mirrionis n. 195, (C.F. 92028890926), nel	
	prosiegua indicata come "ASPAL"	
	e	
	il Signor Gianni Caparelli nato a Mongrassano (CS) il 04/07/1950 e residente	
	in Latina alla via Maenza n. 18, C.F. CPRGNN50L04F370J, che partecipa al	
	presente atto nella sua qualità di Presidente del CdA e Rappresentante legale	
	dell'Impresa INFORDATA, con sede in Latina (LT) Piazza Paolo IV n.1, partita	
	Iva e codice fiscale n. 00929440592, numero di iscrizione nel Registro delle	
	Imprese di Frosinone Latina al numero 00929440592 dal 19/02/1996 R.E.A. 64033,	
	nel prosiegua, indicata come "Ditta".	

	Articolo 1 - DISCIPLINA DELL'APPALTO e NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO	
1.1	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.	
	Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto:	
a)	Progetto Tecnico aggiornato (all. 1);	
b)	Offerta economica dell'aggiudicatario (all.2);	
1.2	Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto dai documenti menzionati al punto 1.1 lett a, b, c e dal disciplinare di gara;	
1.3	In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:	
1.	Progetto Tecnico aggiornato;	
2.	Disciplinare di gara;	
3.	Offerta economica dell'aggiudicatario;	
4.	Offerta tecnica dell'aggiudicatario;	
5.	Contratto	
6.	Leggi, regolamenti e norme in materia, in quanto non imperative.	
	la Ditta Infordata SpA, come in atti rappresentata, con il presente contratto si obbliga legalmente e formalmente a eseguire il servizio di cui all'oggetto, nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni vigenti in materia (in particolare da quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dal codice civile) e di quanto previsto dagli atti di gara, dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati nonché dalle Offerte tecniche ed economiche presentate dalla Ditta.	
2.	La Ditta Infordata SpA si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al	

	Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 Approvato con	
	Determinazione n. 104/ASPAL del 31/01/2018, pubblicato sul sito dell'ASPAL	
	sezione Amministrazione Trasparente, finalizzato anche alla prevenzione dei	
	tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei con-	
	tratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettare incondizionata-	
	mente il contratto e gli effetti.	
	3. La Ditta Infordata SpA dichiara, inoltre, di non trovarsi nelle condizioni	
	previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 161/2001 come modificato	
	dall'art. 42 della Legge n. 190/2012 e di accettare il Patto di Integrità,	
	allegato B, al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016 - 2018	
	Approvato con Determinazione n. 3/ARL del 29.01.2016, che si allega al presente	
	contratto sotto 4) per farne parte integrante e sostanziale.	
	4. Si da atto che tutti i documenti sopra citati, seppur non tutti material-	
	mente allegati al contratto, si intendano integralmente richiamati, conosciuti	
	ed accettati dalle parti contraenti e che gli stessi formano parte integrante	
	e sostanziale del presente contratto.	
	Articolo 2 - OGGETTO dell' APPALTO	
	L'oggetto del presente contratto (qui di seguito denominato "Contratto") con-	
	siste nello svolgimento da parte dell'Appaltatore della fornitura di cui al	
	Progetto tecnico aggiornato allegato al presente contratto, che qui si intende	
	integralmente richiamato, consistente riassuntivamente in:	
	• noleggio n. 1000 PC portatili con inclusione delle relative licenze software	
	Microsoft Windows 10 Pro;	
	• servizio di consegna e installazione n. 1000 apparecchiature;	

	<ul style="list-style-type: none"> • servizio di manutenzione Hardware e Software n. 1000 apparecchiature. 	
	La fornitura e i servizi connessi delle apparecchiature comprendono anche le	
	seguenti prestazioni:	
	<ul style="list-style-type: none"> • servizio di assistenza e manutenzione in garanzia per il periodo di 36 	
	(trentasei) mesi decorrenti dalla data di collaudo finale della fornitura.	
	<ul style="list-style-type: none"> • trasporto e consegna delle apparecchiature; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • predisposizione degli apparati; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • installazione; 	
	•eventuale opzione, anche parziale, di riscatto.	
	Articolo 3 - DURATA, CONSEGNA E INSTALLAZIONE	
	La durata dell'appalto è di 36 mesi (trentasei mesi), decorrenti dal verbale	
	finale di positivo collaudo di tutte le apparecchiature oggetto della forn-	
	tura. La consegna e l'installazione dei pc, ai sensi dell'art.8 del Progetto	
	tecnico, deve essere effettuata a cura e spese della Ditta Aggiudicataria,	
	dovrà iniziare entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto, nelle	
	sedi indicate all'art. 6 del Progetto tecnico aggiornato, e nel rispetto del	
	piano operativo di consegne, come di seguito concordato:	
	- nr. 250 prime due settimane di giugno	
	- nr. 250 due settimane centrali di luglio	
	- nr. 100 prima settimana di agosto	
	- nr. 100 ultima settimana di agosto	
	- nr. 150 due settimane centrali di settembre	
	- nr. 150 prime due settimane di ottobre	
	Articolo 4 - PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO	

	Il prezzo è stabilito per tutta la durata del Contratto secondo la percentuale di ribasso rispetto al valore nominale indicato nell'offerta economica dell'aggiudicatario, ovvero 38,3793%.	
	I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità previsto all'art. 26 del disciplinare di gara come segue:	
	- alla consegna, di 250 pc (pari al 25% dell'intera fornitura prevista), attestata con i verbali di positivo collaudo parziale di cui all'art. 8 del progetto tecnico, verrà erogato l'importo indicato in sede di gara - costo unitario (pc portatile, tastiera, supporto)*250 pari a € 183.290,00 iva di legge esclusa;	
	- canone mensile per la durata di 36 mesi pari a € 15.620,01, a decorrere dal completamento dell'intera fornitura e previa emissione del verbale finale di positivo collaudo, secondo gli importi indicati nel modello di offerta economica.	
	Le coordinate bancarie dell'Appaltatore per gli accreditamenti delle rate di saldo sono le seguenti: IT 95 K 03104 03200 000000823502;	
	Articolo 5 -LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	
	Le prestazioni di cui al Progetto tecnico saranno eseguite, presso le sedi indicate nell'art. 6.	
	Resta inteso che eventuali spese di trasporto e trasferta saranno poste a carico dell'Appaltatore, il quale nulla potrà pretendere oltre al compenso determinato in sede di offerta.	
	Articolo 6 - OBBLIGHI DELLE PARTI	
	Il Fornitore si obbliga a iniziare la consegna dei dispositivi richiesti dalla	

	Committente entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a	
	decorrere dalla stipula del contratto, secondo le modalità concordate con la	
	Stazione Appaltante e richiamate nel piano operativo concordato tra le parti,	
	pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art.7.	
	Il Fornitore si impegna altresì, alla scadenza del presente contratto, a ri-	
	muovere i dispositivi, non riscattati, entro e non oltre 30 giorni dalla	
	scadenza dello stesso, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo	
	art. 7.	
	Il Fornitore si impegna a fornire i dispositivi oggetto del presente contratto	
	secondo tutte le caratteristiche indicate nel Progetto tecnico aggiornato e	
	nell'offerta tecnica. Nel caso in cui, a seguito dell'eventuale verifica di	
	conformità e/o funzionale (verifica su campione), i dispositivi appaiano non	
	conformi alle caratteristiche sopra individuate, la Committente potrà preve-	
	dere l'applicazione di una penale secondo le modalità di cui al successivo	
	art. 7 del presente contratto.	
	Il Fornitore è comunque responsabile, indipendentemente dalla verifica di	
	conformità delle apparecchiature, per eventuali vizi e difetti non rilevati o	
	rilevabili al momento stesso della stessa verifica.	
	Il Fornitore assume tutte le obbligazioni di cui al progetto tecnico, al	
	disciplinare, all'offerta presentata ed al Contratto; in caso di violazione	
	il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e facoltà di risoluzione	
	dal contratto, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun ulteriore in-	
	dennizzo o compenso, sotto qualsiasi forma, rispetto a quello dovutogli per	
	le attività già svolte.	

	Inoltre, il Fornitore ha l'obbligo di:	
	- osservare le norme ed i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08;	
	- osservare le norme dei regolamenti e delle disposizioni in materia di assicurazione relative ad infortuni, previdenza ed assistenza;	
	- osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante la durata del presente contratto;	
	- eseguire la fornitura e i servizi connessi di cui al presente contratto nel pieno rispetto della normativa vigente, e di quella che dovesse essere emanata nel corso dell'esecuzione del presente contratto;	
	- rispettare le specifiche disposizioni previste dalla L. 108/2021 in particolare in materia di Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici ai sensi dell'art. 47;	
	Il Fornitore dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della fornitura (art. 14 del Progetto), che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti della Stazione Appaltante, inoltre, entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto, dovrà altresì comunicare quali saranno il referente o i referenti responsabili della consegna, dell'assistenza tecnica relativamente alle strumentazioni oggetto del Progetto, nonché le modalità per contattarli.	
	Il Fornitore si obbliga a non cedere a terzi il servizio in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e a non subappaltare al di fuori dei limiti di cui all'art.	

	105 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.	
	Nel caso in cui, come richiamato anche dall'art.12 del Progetto, durante il periodo di definizione del presente affidamento, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna/sostituzione delle apparecchiature offerte a causa della messa "fuori produzione" delle stesse da parte della casa produttrice ovvero ci sia un aggiornamento e adeguamento tecnologico delle stesse, il Fornitore dovrà comunicare tale circostanza per iscritto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi allegando contestualmente idonea dichiarazione.	
	Tale dichiarazione conterrà precisa indicazione delle apparecchiature offerte in sostituzione, nonché l'attestazione che queste ultime hanno caratteristiche identiche o migliorative rispetto a quelle originariamente offerte. Nel termine di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dall'invio della predetta comunicazione la Stazione Appaltante effettuerà la verifica tecnica delle apparecchiature offerte. Qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione dell'esito negativo della verifica, dovrà rendere disponibili nuove apparecchiature per l'effettuazione della seconda verifica tecnica. In caso di mancata messa a disposizione dell'apparecchiatura sostitutiva e, comunque, in caso di esito negativo della seconda verifica tecnica, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 12.	
	Qualora l'esecuzione del presente contratto implichi lo svolgimento di attività di trattamento di dati personali, le parti si impegnano reciprocamente e svolgerlo in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in tema	

	di trattamento dei dati personali.	
	Articolo 7 - PENALI	
	Ai sensi dell'art. 50 della L 108/2021 (PNRR) le penali sono così previste:	
	1. Ritardo o gravi carenze nel rispetto degli obblighi e nella realizzazione delle attività previste all'art. 8 del Progetto tecnico aggiornato come da cronoprogramma/piano operativo approvato tra le parti 0,06 per mille, iva esclusa, dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo o gravi carenze;	
	2. Ritardo o gravi carenze nella realizzazione delle attività di assistenza e manutenzione di cui all'art. 9 del Progetto tecnico aggiornato 0,06 per mille, iva esclusa, dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo o gravi carenze;	
	Le penali saranno trattenute, a scelta dell'Amministrazione, sulle liquidazioni successive al verificarsi dell'inadempimento o dalla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa dell'inadempienza.	
	L'ammontare della penale non potrà comunque superare il 20% dell'importo contrattuale; in caso di superamento del 20%, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.	
	La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
	L'Aggiudicatario, nell'esecuzione di quanto richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l'acquisto in oggetto.	

	L'Aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali, danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento.	
	L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 10 (dieci) giorni consecutivi dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell'Aggiudicatario, delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento.	
	Articolo 8 - MODALITÀ FORNITURA	
	La fornitura dovrà essere svolta con le modalità indicate:	
	<ul style="list-style-type: none"> • nel Progetto tecnico; • nel disciplinare di gara; • nell'offerta tecnica dallo stesso Appaltatore; 	
	Articolo 9 - MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	
	L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, a suo insindacabile giudizio, variazioni al servizio oggetto dell'appalto, con semplice preavviso scritto, fino al massimo, in aumento o diminuzione, di un quinto del prezzo complessivo previsto dall'appalto.	
	Nel caso di cui al comma precedente, il Committente sarà tenuto unicamente al pagamento del servizio svolto, e l'Appaltatore nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo dal Committente, nemmeno a titolo di lucro cessante.	
	Articolo 10 - REVISIONE DEI PREZZI	
	Durante il primo anno, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto il	

	Fornitore non potrà richiedere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi,	
	per aumento del costo dei materiali, della mano d'opera o per ogni altra	
	circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo la presentazione dell'of-	
	ferta, qualunque ne sia l'incidenza sulle spese di esecuzione della fornitura.	
	I prezzi potranno essere soggetti a revisione a decorrere dal secondo anno di	
	durata del contratto, su richiesta documentata del Fornitore, ai sensi	
	dell'Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.	
	La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano	
	superiori al 20 per cento rispetto all'importo contrattuale.	
	La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna	
	annualità.	
	Articolo 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	Il Direttore dell'esecuzione del presente contratto ai sensi dell'art.111	
	comma 2 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii e ai sensi degli articoli 16 e seguenti	
	del DM 49/2018, , è il Sig. Angelo Porcu - Settore Sistemi informativi,	
	nominato con determinazione n°464/ASPAL del 02/03/2022;	
	Articolo 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
	Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o	
	postale di cui all'art. 4 del presente contratto riporterà, in relazione a	
	ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo: 90015813A2;	
	L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
	di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.	
	L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei	
	conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010,	

	entro 7 giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esi-	
	stenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla	
	commessa in oggetto, nonché, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità	
	ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.	
	In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle	
	persone delegate, così come le generalità di quelle cessate sono comunicate	
	al Committente entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.	
	Il Committente non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della	
	comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini	
	di pagamento s'intendono sospesi.	
	Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione	
	eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri stru-	
	menti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo	
	quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.	
	Articolo 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA	
	Il venir meno, durante l'esecuzione del contratto, dei requisiti prescritti	
	negli atti di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva	
	ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte del Committente.	
	Il contratto può essere altresì risolto, ad insindacabile giudizio del Com-	
	mittente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:	
	• nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 20	
	% dell'importo contrattuale;	
	• nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte della Ditta affidataria	
	nell'esecuzione del contratto;	

	<ul style="list-style-type: none"> nel caso di ingiustificata sospensione del contratto da parte dell'Appaltatore; 	
	<ul style="list-style-type: none"> nel caso di subappalto non autorizzato; 	
	<ul style="list-style-type: none"> nel caso di cessione di tutto o parte del contratto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali dell'aggiudicatario; 	
	<ul style="list-style-type: none"> nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi; 	
	<ul style="list-style-type: none"> nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 11; 	
	<ul style="list-style-type: none"> nel caso individuato dall'ultimo periodo del precedente art. 6 del presente contratto. 	
	Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese aggiuntive incontrate rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.	
	Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di legge.	
	Il Fornitore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.	

	Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, della Legge 11	
	settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-	
	legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e	
	l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), il quale prevede, per le	
	verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione di contratti	
	pubblici, fino al 30/06/2023, il rilascio dell'informativa liberatoria prov-	
	visoria immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazio-	
	nale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle ulteriori	
	banche dati disponibili, il contratto viene stipulato con la clausola risolu-	
	tiva espressa, pertanto, qualora la documentazione successivamente pervenuta	
	accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto	
	legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi	
	1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi	
	il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese	
	sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite	
	fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto	
	legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del	
	decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla	
	legge 11 agosto 2014, n. 114.	
	Articolo 14 - RESPONSABILITA' DEL FORNITORE	
	E' a carico del Fornitore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale	
	esonero dell'Aspal e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsi-	
	voglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi	
	momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che	

	<p>potesse essere arrecato alle persone ed alle cose da terzi, in dipendenza o</p>	
	<p>in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.</p>	
	<p>In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresen-</p>	
	<p>tanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressa-</p>	
	<p>mente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi</p>	
	<p>proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il</p>	
	<p>preteso riconoscimento di asseriti danni, il Fornitore, svolgendo a sue spese</p>	
	<p>ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente</p>	
	<p>il Committente.</p>	
	<p>Articolo 15 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DELLE ECCEZIONI</p>	
	<p>La Ditta non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o</p>	
	<p>ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto.</p>	
	<p>Tutte le riserve che la Ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono</p>	
	<p>essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ASPAL e documentate con</p>	
	<p>l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene aver diritto</p>	
	<p>Articolo 16 - GARANZIA DEFINITIVA</p>	
	<p>A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente con-</p>	
	<p>tratto la Ditta, all'atto della stipulazione del presente contratto, deve</p>	
	<p>presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale,</p>	
	<p>secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D.L.vo 50/2016</p>	
	<p>mediante polizza fideiussoria n. 1865768, rilasciata il 14.04.2022 dalla Elba</p>	
	<p>Assicurazioni SpA, dell'importo di Euro 169.458,56, che si allega al presente</p>	
	<p>contratto per farne parte integrante e sostanziale. La cauzione definitiva si</p>	
	<p>intende estesa a tutti gli accessori della prestazione principale ed è prestata</p>	

	a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni della Ditta,	
	compresa l'applicazione delle eventuali penali. Qualora l'ammontare della	
	cauzione definitiva si riduca per qualsiasi causa, la Ditta deve provvedere	
	all'immediato reintegro entro e non oltre il termine di gg. 15 dal ricevimento	
	della relativa richiesta.	
	Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o	
	a cose in pendenza dei servizi oggetto del presente contratto si intendono a	
	carico della Ditta sollevando, in tal senso, l'ASPAL da ogni responsabilità.	
	Art. 17 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	
	L'Appaltatore dichiara di conoscere tutte le norme in materia di lotta alla	
	mafia contenute nelle disposizioni vigenti (di cui al D.lgs. n. 159/2011 e	
	altre in materia) e prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del	
	presente contratto è subordinata al rispetto della vigente normativa	
	antimafia.	
	In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti	
	dell'organo di amministrazione dell'Impresa non dovranno essere stati emessi	
	provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione	
	o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla legislazione antimafia né	
	dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime	
	disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di	
	concludere contratti con la Pubblica Amministrazione.	
	L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente all'Aspal, pena la	
	risoluzione di diritto del presente contratto:	
	<ul style="list-style-type: none">• eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a	

	carico delle società costituenti l'Aggiudicatario, dei legali rappresentanti	
	delle società medesime, nonché degli eventuali altri componenti degli organi	
	di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;	
	• ogni variazione della composizione societaria di ciascuna impresa	
	dell'Aggiudicatario eccedente il 2%;	
	• ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata	
	successivamente alla stipula del presente contratto	
	Articolo 18 - SUBAPPALTO	
	L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in	
	subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:	
	- consegna, installazione, collaudo e ritiro apparecchiature;	
	- servizio di manutenzione hardware e software;	
	- servizio di call center;	
	L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad Aspal o a	
	terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le	
	suddette attività.	
	I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente con-	
	tratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla	
	normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi	
	affidate. L'Appaltatore deposita presso Aspal il contratto di subappalto, in	
	copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio	
	dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, cor-	
	redato della documentazione tecnica e amministrativa e indica puntualmente	
	l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.	

	L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.	
	Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:	
	- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata. La dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.	
	In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Aspal non autorizzerà il subappalto.	
	L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105 ss.mm.ii.	
	Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Aspal, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.	
	L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Aspal da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.	
	L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati da Aspal	

	inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare	
	la risoluzione, avuto riguardo all'interesse di Aspal. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Aspal, né al differimento	
	dei termini di esecuzione del contratto.	
	L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi	
	di cui ai precedenti commi, Aspal può risolvere il contratto, salvo il diritto	
	al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la	
	sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.	
	Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art.	
	105 del Codice ss.mm.ii.così come modificato dall'art.49 L.108/2021	
	Articolo 19 - FORO COMPETENTE	
	Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse	
	quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione,	
	sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari e, anche nel caso in cui	
	l'Appaltatore sia un soggetto di diritto straniero, sarà applicabile la legge	
	italiana.	
	Articolo 20 - CLAUSOLE FINALI	
	Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le	
	relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di	
	approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.	
	Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo né potrà essere	

	provata che mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti.	
	L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.	
	Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che il Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.	
	Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nella lettera di invito ed alla normativa vigente nazionale e comunitaria in materia in quanto applicabile e al codice civile.	
	Articolo 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	Il Titolare del trattamento dei dati personali è ASPAL, che li tratterà in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, D. Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018). I contenuti dell'Informativa che deve essere obbligatoriamente visionata dai partecipanti al presente appalto sono consultabili al seguente link:	
	https://www.aspalsardegna.it/wp-content/uploads/2022/03/informativapriva-cyaspalappalti.pdf	
	Articolo 22 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTO	
	Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Ditta. Il presente contratto viene stipulato mediante scrittura privata ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in tal caso la ditta potrà avvalersi del Disposto art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131. E' dovuta l'imposta di bollo, mediante apposizione sull'atto di una marca da bollo ogni 4 facciate,	

